

REGOLAMENTO DI SICUREZZA URBANA E QUALITA' DELLA VITA DELLA COMUNITA' DI GHEMME

ART. 1 FINALITA'

Il presente Regolamento di sicurezza urbana disciplina, con le finalità del Regolamento di Polizia Urbana e dello Statuto Comunale, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della Comunità al fine di salvaguardare:

- a) la convivenza civile;
- b) la sicurezza dei Cittadini;
- c) la più ampia fruibilità possibile dei beni comuni;
- d) la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Le funzioni amministrative di Polizia Locale riguardano le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo n. 267, del 18.08.2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e combinato art. 3 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 e ss. mm. e ii..

ART. 3 ATTIVITA' PORTA A PORTA (DISCIPLINA DELLE INDAGINI DI MERCATO, OFFERTE DI BENI E SERVIZI CON CONTRATTO DA SOTTOSCRIVERE, INIZIATIVE ISTITUZIONALI, ECC.)

Tutti coloro i quali attuano le diverse forme di attività porta a porta devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale per il tramite del locale Comando di Polizia Locale. Almeno trenta giorni prima dell'attivazione del servizio porta a porta deve esser depositata l'istanza di autorizzazione. Il Comune entro i successivi 15 giorni emette il proprio motivato provvedimento, previa idonea istruttoria nella quale possono essere richieste integrazioni e/o chiarimenti in forma scritta. In tal caso il termine dei 15 giorni decorre dalla consegna delle integrazioni e/o chiarimenti.

Art. 4 QUIETE PUBBLICA, TRANQUILLITA' DELLE PERSONE, RUMORI PROVOCATI DA MESTIERI

Il Comune tutela ed assicura la quiete pubblica e la tranquillità dei Cittadini quale presupposto della qualità della vita. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle dimore private, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è stato arrecato. Secondo il normale apprezzamento.

Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale nonché dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica e salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l'esercizio di



professioni o mestieri rumorosi, con l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che determinino rumori, strepiti o vibrazioni sono consenti nel territorio comunale con apposite fasce orarie. Queste sono stabilite dagli artt. nn. 17, 18, 19, 21 e 22 del Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 5 DIVIETO DI IMPIEGO DI MEZZI MECCANICI RUMOROSI

E' vietato l'utilizzo di moto, auto, camion, di ogni forma e tipo, modificati al fine di renderli più rumorosi del livello sonoro del modello originale.

E' parimenti vietato l'uso, in centro abitato, di stereo la cui sonorità debordi dall'abitacolo del veicolo e si spanda all'intorno creando disagio e disturbo ai residenti.

Ai fini della valutazione delle violazioni, si terrà conto del Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

ART. 6 DIVIETO DI CORSE CON MOTO ED AUTO

E' vietato su tutto il territorio comunale l'utilizzo di strade comunali, vicinali e interpoderali per l'effettuazione di qualsivoglia tipo di corse motociclistiche e/o automobilistiche se non debitamente e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e per le Vicinali dal Consorzio delle Strade Vicinali.

Art. 7 FESTE E MANIFESTAZIONI


In occasione di feste e manifestazioni va sempre garantita una gestione rispettosa dei diritti del vicinato con particolare attenzione al non superamento dei livelli di emissione sonora stabiliti nell'ambito della zonizzazione acustica comunale. Chi ha in capo la gestione della festa o della manifestazione è responsabile, verso terzi e verso l'Amministrazione Comunale, del mantenimento della propria attività nei canoni della liceità e della sopportabilità.

Al termine delle manifestazioni è vietato permanere in attività rumorose e/o foriere di disturbi alla quiete pubblica. Chi ne ha la responsabilità dovrà assicurarsi che non si determinino le condizioni per l'insorgenza di tali disagi presso la Cittadinanza.

Andranno altresì garantite quelle iniziative di ripristino della normalità post evento quali lo sgombero degli spazi occupati, la messa in sicurezza di eventuali ostacoli sul suolo pubblico interessato da transito di qualsivoglia mezzo di trasporto o di pedoni, il ricovero in luoghi a ciò deputati di attrezzature e strutture mobili usate nell'iniziativa considerata; la pulizia ed il decoro dei luoghi della manifestazione e dei relativi dintorni.

Art. 8 GARANZIE

In occasione di feste e manifestazioni chi ne ha in capo la gestione è responsabile verso terzi e verso l'Amministrazione Comunale del regolare svolgimento delle stesse. In forza di tale responsabilità è fatto obbligo ai sopra citati gestori di dotarsi di idonea assicurazione, da stipularsi presso primaria compagnia assicurativa, per gli importi che saranno concordati con l'Amministrazione Comunale in base all'entità dell'evento ed alla sua potenziale pericolosità.



Gli stessi gestori dovranno assicurare la presenza di personale idoneo e preparato da destinare all'attivazione di un servizio d'ordine che tenga sotto controllo la manifestazione. Dovranno, altresì assicurare la costituzione e l'azione di idonee squadre di pronto intervento per fronteggiare eventuali emergenze e/o eventi problematici. Dovranno, infine, assicurare la presenza di idonei mezzi di pronto soccorso al fine di offrire le prime cure sanitarie a chi ne avesse bisogno.

Art. 9 MODALITA' DI CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE

La comunicazione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai ragazzi sotto i 16 anni ed alle persone in evidente stato di ubriachezza, dovrà essere molto evidente ed esposta bene in vista sia nei locali pubblici di somministrazione, sia nei luoghi dove si svolgono feste ed eventi che prevedano la somministrazione di bevande alcoliche. La comunicazione va affiancata da scritte e foto che illustrino i rischi che comportamenti diversi possono determinare, anche avvalendosi del materiale iconografico delle varie campagne di sensibilizzazione, sul tema, da parte degli organi di Stato competenti in materia. Andrà ricercato su tale aspetto il sostegno delle locali Forze dell'Ordine.

Durante le feste e le ricorrenze con grande concorso di folla, non potranno essere serviti superalcolici ed i cocktail alcolici dovranno essere a bassa gradazione alcolica. L'individuazione di tali ricorrenze è in capo alla Giunta Comunale. Il divieto vale sia per i locali pubblici di somministrazione, sia per i luoghi dove si svolgono feste ed eventi con somministrazione di bevande alcoliche.


Non è ammesso l'accesso ai locali o ai luoghi di festa di bottiglie e/o contenitori contenenti alcolici di qualunque tipo e gradazione alcolica. Non è parimenti ammessa l'asportazione dai locali e dai luoghi di festa di bottiglie e/o bicchieri e contenitori con alcolici. E' consentita, previa identificazione dell'acquirente, la vendita ed il conseguente asporto, di confezioni sigillate contenenti bottiglie di vini e grappe. Gli alcolici non potranno neppure essere distribuiti come premi da parte di attrazioni, o concorsi a premi, o similari.

Sia nei locali pubblici di somministrazione, sia nei luoghi dove si svolgono feste ed eventi con la somministrazione di bevande alcoliche, prima e durante la manifestazione non è ammessa la promozione del consumo di alcol, se non nei limiti di legge e secondo le regole del benessere psico-fisico. Andranno esplicitati consigli e suggerimenti volti ad un consumo, delle bevande alcoliche, consapevole e rispettoso del benessere individuale e collettivo, dando atto degli effetti indotti, invece, da consumi smodati.

Sia nei locali pubblici di somministrazione, sia nei luoghi dove si svolgono feste ed eventi che prevedano la somministrazione di bevande alcoliche, la distribuzione di bevande alcoliche andrà accompagnata con l'offerta di bevande analcoliche compresa, tra queste, anche la birra analcolica.

Art. 10 ATTIVITA' DI PREVENZIONE

Sia nei locali pubblici di somministrazione, sia nei luoghi dove si svolgono feste ed eventi con la somministrazione di bevande alcoliche, andrà prevista la presenza di



apparecchiature per l'effettuazione dell'alcol-test. Ciò per rendere edotti clienti e partecipanti all'evento, qualunque esso sia, frequentazione di locali pubblici di somministrazione di bevande alcoliche compresa, del proprio stato di coscienza.

Nel caso di eventi con grande concorso di folla, saranno garantiti servizi di controllo di garanzia, da parte delle Forze dell'Ordine, volti ad evitare che vi siano guidatori in stato di ebbrezza.

I titolari ed i responsabili sia dei locali pubblici di somministrazione, sia dei luoghi dove si svolgono feste ed eventi che prevedano la somministrazione di bevande alcoliche, si assumeranno la responsabilità di garantire, per quanto possibile, la salute degli avventori e dei partecipanti alla festa. Dovranno, inoltre, sapere che saranno considerati responsabili delle eventuali conseguenze negative legate all'indiscriminata, eccessiva, somministrazione di bevande alcoliche.

I titolari ed i responsabili sia dei locali pubblici di somministrazione, sia dei luoghi dove si svolgono feste ed eventi che prevedano la somministrazione di bevande alcoliche, potranno prevedere servizi come, per esempio, l'istituzione di bus navetta, di aiuto alla clientela in difficoltà per motivi non legati alle attività del locale o della festa (ad esempio utenti che arrivino già in stato di ebbrezza).

I titolari ed i responsabili sia dei locali pubblici di somministrazione, sia dei luoghi dove si svolgono feste ed eventi che prevedano la somministrazione di bevande alcoliche, dovranno assicurarsi che i propri clienti si attengano, come loro, scrupolosamente alle presenti direttive, pena gravi, immediate, ripercussioni all'attività del locale o della manifestazione.

Le attività sia dei locali, sia delle manifestazioni, saranno assoggettate a controlli, da parte di personale in borghese, con il compito di vigilare e così, garantire il rispetto delle presenti direttive, segnalando alle autorità competenti i comportamenti, in violazione di norme e regolamenti, passibili di applicazione di sanzioni e restrizioni dell'attività di locali e feste.

Art. 11 SOSTEGNO AL CONSUMO CONSAPEVOLE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

Saranno sostenuti ed incentivati i locali e le manifestazioni che promuovono il consumo consapevole delle bevande alcoliche, combattendo, con tutti i mezzi, gli eccessi e gli abusi ed attenendosi, scrupolosamente, al rispetto delle presenti norme.

Saranno sostenute e coordinate, le iniziative volte alla promozione della conoscenza delle bevande alcoliche, al fine di indurre ad un uso, delle stesse, ragionato e consapevole sia dei benefici di un uso razionale, sia dei rischi da abusi e consumi anche solo smodati.

Saranno sostenute le iniziative, a valenza culturale, volte a promuovere l'immagine di un uso sobrio ed elegante delle bevande alcoliche, condannando i consumi esagerati e tali da far perdere la dimensione del gusto a favore di quella dell'ebbrezza e dello sballo. Ebbrezza e sballo che non appartengono alla Civiltà del Bere che questa Amministrazione Comunale intende attuare e sostenere.



Saranno valorizzati e premiati gli sforzi tesi verso la creazione di momenti creativi, aperti ad un'utenza ampia ed articolata, comprendente sia i giovani, sia gli anziani, sia le famiglie.

Art. 12 PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELLA VITA

In tutto il territorio comunale i titolari degli esercizi di somministrazione si fanno carico (eventualmente anche in forma consortile) di interventi o iniziative, concordate con l'Amministrazione Comunale, per:

1. dissuadere la propria clientela dalla produzione di rumori di qualsivoglia natura che possano arrecare disturbo al vicinato;
2. sensibilizzare al rispetto della quiete pubblica nella sua accezione più ampia;
3. indurre a comportamenti di rispetto per il decoro urbano, i valori storico, artistico e documentario dei beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Art. 13 COLLABORAZIONI ALLA VIGILANZA

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di somministrazione verificare e segnalare ai competenti organi di Vigilanza l'esistenza di comportamenti scorretti da parte dei consumatori a danno della quiete pubblica e del rispetto di decoro urbano, edifici ed opere di valore storico, artistico, architettonico, culturale, ambientale e paesaggistico.

ART. 14 ORDINANZE SINDACALI


Il Sindaco, con idonee Ordinanze, emanate ai sensi dell'art. 50, 5° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., può imporre particolari restrizioni agli orari di apertura notturni degli esercizi di somministrazione ubicati nel centro abitato. Il tutto per salvaguardare la quiete, il decoro e la vivibilità di tali aree urbane ed al fine di tutelare il rispetto delle norme che regolano la vita civile.

Con la stessa procedura il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare:

1. le eventuali situazioni urbane di degrado o isolamento che possano se non opportunamente controllate favorire l'insorgere di fenomeni criminosi in particolar modo quelli legati allo spaccio di stupefacenti;
2. le eventuali condizioni di insorgenza di varie forma di disturbo alla quiete pubblica (malesseri personali anche plurimi, schiamazzi, risse) per fenomeni legati ad un uso smodato se non addirittura all'abuso di bevande alcoliche;
3. l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili come primo passo per l'insorgenza delle problematiche dei punti precedenti;
4. le eventuali situazioni che determinino intralcio alla viabilità pubblica e/o alterino il decoro urbano come ad esempio l'abusivismo commerciale e le illecite occupazioni di suolo pubblico;

ART 15 DIVIETO DEL WRITING E DELLA SPRAY ART

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 639, del Codice Penale, è vietato eseguire disegni, murali, scritte di qualunque tipo e con qualunque tecnica grafica, compresa la "Spray Art", su muri di edifici pubblici e privati, su recinzioni basse e di cantiere e



su, comunque, altro spazio comunque visibile. Le attività sopra definite sono invece ammesse nei luoghi a ciò deputati e per questo autorizzati.

ART 16 VOLANTINAGGIO IN CASSETTE POSTALI

E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto in maniera visibile un cartello di non gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore. Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società di distribuzione.

ART 17 OPERAZIONI DI SPURGO POZZI NERI

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche vanno effettuate da parte di ditte altamente specializzate, adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere liquidi.

ART 18 DIVIETO DI USO DI SPRAY E BOMBOLETTE CARNEVALESCHESCHE.

E' vietato l'uso, durante il Carnevale e durante le altre manifestazioni pubbliche, di bombolette spray di qualunque tipo e sostanza. E' autorizzato il sequestro del materiale vietato.

Art 19 DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE IN EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI

Nell'ambito degli edifici e degli impianti comunali non è ammessa la pubblica somministrazione di cibi e bevande se non in capo a ristoratori ed esercizi pubblici locali che lo esercitano, occasionalmente fuori sede, direttamente o tramite terzi idonei all'attività considerata. Il tutto previa regolare autorizzazione comunale.

ART 20 SANZIONI AMMINISTRATIVE

La violazione delle norme del presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii., l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste (da € 25,00a € 500,00). La procedura per l'applicazione delle medesime è disciplinata dalla L n. 689, del 24.11.1981.

Art. 21 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale.

